



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

5.3.2014

B7-0226/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale
B7-0111/2014

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

sulla situazione della pesca dello sgombro nell'Atlantico nordorientale
(2014/2529(RSP)).

Gabriel Mato Adrover, Pat the Cope Gallagher
a nome della commissione per la pesca

B7-0226/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione della pesca dello sgombro nell'Atlantico nordorientale (2014/2529(RSP)).

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo bilaterale di pesca fra l'Unione europea e la Norvegia adottato nel quadro del regolamento (CEE) n. 2214/80 del Consiglio,
 - visto il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
 - visto l'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transnazionali e degli stock ittici altamente migratori,
 - vista l'interrogazione alla Commissione sulla situazione attuale della pesca dello sgombro nell'Atlantico nordorientale (O-000147/2013 – B7-0111/2014),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,
- A. considerando che lo sgombro è un pesce migratore che attraversa acque territoriali diverse, dal mare aperto alle zone economiche esclusive degli Stati costieri, per poi tornare in alto mare;
- B. considerando che nel gennaio 2010 l'Unione europea e la Norvegia hanno concluso un accordo decennale sullo sgombro, creando una solida base per le relazioni concernenti questo stock ittico; considerando che in base all'accordo esse hanno convenuto di suddividersi l'onere relativo a qualsiasi nuova quota offerta a terzi (Isole Fær Øer e Islanda);
- C. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transnazionali e degli stock ittici altamente migratori prevedono che gli Stati costieri abbiano sia il diritto di pescare lo sgombro che l'obbligo di collaborare con altri Stati costieri alla gestione sostenibile dello stock di questo pesce, e che gli Stati costieri hanno anche la responsabilità di pervenire ad un accordo reciproco sul totale ammissibile delle catture per lo stock in questione onde garantire la sostenibilità e evitare la pesca eccessiva;
- D. considerando che la gestione della pesca dello sgombro è iniziata nel 1999 in seno alla commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che nel 2010 l'Islanda è stata accolta come Stato costiero e sono iniziati i negoziati con l'UE e la Norvegia sui TAC annuali;
- E. considerando che il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)

- coordina e promuove la ricerca marina sulla oceanografia, l'ambiente marino, l'ecosistema marino e le risorse marine viventi nell'Atlantico settentrionale, e che gli Stati costieri che pescano lo sgombro ricevono consulenza scientifica dal CIEM sulla pesca sostenibile di detto stock;
- F. considerando che il cambiamento climatico ha fortemente influenzato il comportamento migratorio degli sgombri, che si sono spostati verso l'Atlantico nordorientale; considerando che a causa del forte aumento dello stock di sgombri, gli spostamenti si sono ormai spinti fino alle acque islandesi e delle Isole Fær Øer;
- G. considerando che l'Islanda e le Isole Fær Øer stanno adottando quote unilaterali a causa del mancato raggiungimento di un accordo con l'Unione europea e la Norvegia nonostante le numerose tornate negoziali; considerando che l'Islanda ha aumentato unilateralmente la propria quota di catture di sgombro dall'1% nel 2006 al 23% nel 2013 e che le Isole Fær Øer hanno aumentato la loro quota di sgombri dal 4,6% nel 2009 al 29,3% nel 2013;
- H. considerando che nella situazione attuale si verifica una considerevole pesca eccessiva dello sgombro, mettendo a repentaglio la sostenibilità della pesca e la sostenibilità economica e sociale dell'industria della pesca e di trasformazione che ne dipendono;
- I. considerando che il Parlamento e il Consiglio si sono dotati di uno strumento giuridico in materia di misure commerciali per evitare questo tipo di situazione, adottando nel 2012 il regolamento (UE) n. 1026/2012;
- J. considerando che le Isole Fær Øer si sono anche ritirate dall'accordo degli Stati costieri sull'aringa atlantico-scandinava e si sono fissate unilateralmente un contingente tre volte superiore alla loro quota tradizionale; considerando che, di conseguenza, la Commissione ha applicato il regolamento (UE) n. 1026/2012 nei confronti delle Isole Fær Øer e della pesca eccessiva dell'aringa atlantico-scandinava praticata da tali Isole;
1. ritiene vivamente auspicabile un accordo fra gli Stati costieri, sia per la sostenibilità a lungo termine dello stock che nell'interesse socioeconomico a lungo termine dei settori della pesca e della trasformazione;
 2. ricorda che nell'ottobre 2013 il CIEM ha emesso un parere scientifico sullo sgombro nell'Atlantico nordorientale, raccomandando un significativo aumento del 64% dei TAC per lo sgombro nel 2014 e che nuovi dati sull'abbondanza dello sgombro saranno disponibili in febbraio-marzo 2014; rileva che il CIEM ha confermato che la zona principale di riproduzione dello sgombro si trova nella parte sud e nordoccidentale dell'Irlanda; sottolinea che tutte queste informazioni scientifiche potrebbero schiudere possibilità per una risoluzione negoziata di questa annosa controversia;
 3. ricorda alla Commissione che la Norvegia è un partner essenziale dell'Unione europea e che qualsiasi offerta su future modalità di ripartizione delle quote all'Islanda e alle Isole Fær Øer deve essere prima negoziata e concordata con la Norvegia;
 4. invita la Commissione a garantire che qualsiasi futuro meccanismo di ripartizione per l'Islanda e le Isole Fær Øer tenga conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili;

5. chiede alla Commissione di esaminare tutte le opzioni possibili per appianare la controversia, compresa quella di un approccio a due livelli, in base al quale l'Islanda e le Isole Fær Øer riceverebbero una parte maggiore delle future quote di pesca allo sgombro quando lo stock si trova nelle loro acque territoriali, quote che poi ritornerebbero ai livelli originari quando i pesci lasciano le loro acque;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione Commissione.